

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Nella seduta del 20/01/2026

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 10454/25 del 27/11/2025 presentata dall'intermediario resistente
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"

FATTO E DIRITTO

Nella riunione del giorno 11.11.2025, il Collegio così decideva:

"FATTO

Il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente in data 25.09.2019 un contratto di finanziamento di cui ritardava il pagamento delle rate a partire da novembre 2024. Apprendeva di essere stato segnalato negativamente nelle banche dati CRIF e CTC.

Il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto il preavviso di imminente segnalazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie.

Afferma che il permanere delle segnalazioni illegittime lede la sua libertà di iniziativa economica e che grava sull'intermediario l'onere di provare la conoscenza della comunicazione di preavviso da parte del destinatario senza potersi avvalere della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., come sancito anche da plurime pronunce dei giudici ordinari e di legittimità.

Conclude chiedendo che il Collegio disponga la cancellazione delle segnalazioni negative effettuate nelle suddette banche dati.

L'intermediario, nel costituirsi, afferma di aver inviato al domicilio dichiarato dal ricorrente al momento della stipula del contratto, a mezzo del servizio postale privato gestito da Poste Italiane, in data 01.04.2020, 03.03.2022 e 06.03.2023, lettere contenenti il preavviso di imminente segnalazione e che le missive del 03.03.2022 e 06.03.2023 sono state regolarmente ricevute dal cliente rispettivamente in data 21.03.2022 e 28.03.2023. Precisa che le segnalazioni presenti nei SIC decorrono da maggio 2022 e che pertanto risultano coerenti con la data di consegna della lettera di preavviso di segnalazione, avvenuta in data 21.03.2022. Aggiunge che a seguito del perdurare dell'inadempimento, il cliente sarebbe stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 8 agosto 2024, provvedendo poi, il 18 ottobre 2024, al versamento di € 16.000,00 a saldo dell'obbligazione nell'ambito di un accordo transattivo.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla pretesa illegittimità di alcune segnalazioni a sofferenza nei SIC – e precisamente le banche dati CRIF e CTC.

*Le segnalazioni contestate traggono origine dal contratto di finanziamento n. *110 (con codice Eurisc *290) stipulato in data 25.09.2019 per l'acquisto di un'auto.*

La parte ricorrente ha prodotto una visura CRIF datata 24.04.2025, contenente dati aggiornati al 30.11.2024, e relativi al periodo di elaborazione dicembre 2022 - novembre 2024. Emerge che la prima segnalazione di ritardo risale a dicembre 2022, con indicazione di n. 3 rate non pagate, che ad agosto 2024 il credito è passato a sofferenza e che a novembre 2024 la posizione è stata risanata.

Anche l'intermediario ha prodotto una visura CRIF in cui la prima segnalazione risulta essere stata effettuata a maggio 2022, per n. 2 rate non pagate.

Il ricorrente ha altresì allegato una visura CTC datata 27.09.2025, contenente dati aggiornati al 31.11.2024, e relativi al periodo di elaborazione dicembre 2021 - novembre 2024, da cui risulta, tra l'altro, che la prima segnalazione di ritardo risale ad aprile 2022, con indicazione di n. 3 rate non pagate. Dalla visura CTC datata 22.04.25 versata in atti dall'intermediario, la prima segnalazione risale invece a maggio 2022 per n. 4 rate non pagate.

Secondo la normativa vigente i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo nei SIC sono due: a) la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; b) il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi.

Nel caso di specie, a fronte del dato pacifico tra le parti secondo cui il cliente è incorso in un ritardo nell'adempimento di più rate del finanziamento (elemento sostanziale), ciò che il ricorrente ha inteso concretamente contestare è il mancato invio del preavviso della segnalazione (elemento formale). L'art. 125, comma 3 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma". Parimenti, il "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" attualmente vigente (Provvedimento Garante del 12 settembre 2019), all'art. 5 comma 6 prevede: "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso

sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell'Allegato 1 al presente Codice di condotta".

Nel caso di specie, l'intermediario afferma di aver inviato preavvisi di segnalazione in data 01.04.2020, 03.03.2022 e 06.03.2023, allegando evidenze di tracciamento del servizio postale privato "Selecta Service Monitor", che utilizza un sistema di localizzazione GPS e codici a barre univoci per certificare l'avvenuto recapito.

Dall'esame della documentazione emerge che il preavviso del 01.04.2020 risulta consegnato il giorno 08.04.2020; quello del 03.03.2022 risulta consegnato il 21.03.2022; quello del 06.03.2023 risulta consegnato il 28.03.2023.

Tutti gli invii risultano indirizzati al domicilio contrattuale del cliente, che non ha eccepito la non correttezza dell'indirizzo di recapito.

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, per tutti i sistemi che prevedono il tracciamento della consegna mediante localizzazione satellitare GPS, è da ritenere provata la ricezione nel caso in cui vi sia coincidenza tra i codici a barre risultanti dalle attestazioni e quelli riportati sulle comunicazioni contenenti il preavviso. In caso di assenza del codice a barre, la prova della ricezione può ritenersi raggiunta qualora concorrano almeno due dei seguenti tre indici presuntivi: 1. la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; 2. la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; 3. la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 5096/2025 e Collegio di Roma, decisione n. 3491/2025).

Nella fattispecie, ove non sussiste coincidenza tra i codici a barre risultanti dalle attestazioni e quelli riportati sulle comunicazioni contenenti il preavviso, per le missive del 01/04/2020 e del 03/03/2022 risultano verificati il primo e il terzo dei detti indici presuntivi, potendosi dunque ritenere dimostrata la ricezione.

Resta tuttavia da valutare la tempestività del preavviso rispetto alle date delle prime segnalazioni. Dalle visure prodotte dal ricorrente emerge che la prima segnalazione in CRIF risale a dicembre 2022, mentre la prima segnalazione in CTC risale ad aprile 2022.

Tenuto conto che al preavviso di imminente segnalazione del 01.04.2020 non risulta seguita alcuna segnalazione e che pertanto deve essere considerato valido come primo avviso soltanto quello del 03.03.2022, recapitato il 21.03.2022, esso preavviso risulta tempestivo per la segnalazione in CRIF (dicembre 2022) ma non per quella in CTC (aprile 2022).

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4632/2023, ha chiarito che la ricezione del preavviso successivamente alla prima segnalazione di ritardo non sana retroattivamente l'illegittimità della segnalazione originaria, ma legittima solo le segnalazioni successive.

Ne consegue che le segnalazioni effettuate prima della ricezione devono essere cancellate, restando valide quelle successive. Applicando tale principio al caso in esame, deve ritenersi che la segnalazione in CRIF è conforme ai requisiti formali e temporali previsti, in quanto successiva alla ricezione del preavviso, mentre la segnalazione di aprile 2022 in CTC, non preceduta tempestivamente dal preavviso, risulta illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione della contestata segnalazione in CTC."

*

A fronte di tale decisione, l'intermediario ha presentato istanza di correzione affermando che il Collegio pare aver commesso un mero errore materiale poiché nelle controdeduzioni depositate il 04.09.2025 il medesimo intermediario aveva fornito le visure aggiornate da cui si evince che le segnalazioni presenti

in CTC decorrono da maggio 2022 e risultano dunque coerenti con la data di consegna della lettera di preavviso di segnalazione, avvenuta in data 21.03.2022.

A chiarimento, l'intermediario riferisce che *“precedentemente alla data di presentazione del ricorso, si era già adoperata per la cancellazione delle segnalazioni presenti in CTC in data antecedente alla ricezione del preavviso di segnalazione”* e precisa, pertanto, che i Sic con cui è in rapporto *“sono perfettamente allineati e sia in CRIF che CTC le segnalazioni decorrono da maggio 2022 coerentemente al preavviso di segnalazione consegnato a marzo 2022”*.

Il Collegio, riesaminata tutta la documentazione in atti rileva che in effetti la visura CTC allegata al ricorso in cui *“la prima segnalazione di ritardo risale ad aprile 2022, con indicazione di n. 3 rate non pagate”* riporta la data del 27 febbraio 2025, e non del 27 settembre 2025 come erroneamente riportato nella decisione oggetto di istanza di correzione, con la conseguenza che la *“visura CTC datata 22.04.25 versata in atti dall'intermediario, (in cui n.d.r.) la prima segnalazione risale invece a maggio 2022 per n. 4 rate non pagate”*, risulta più aggiornata rispetto a quella prodotta dal cliente.

Preso atto pertanto che, come riferisce la stessa parte resistente nella istanza di correzione, *“precedentemente alla data di presentazione del ricorso si era già adoperata per la cancellazione delle segnalazioni presenti in CTC in data antecedente alla ricezione del preavviso di segnalazione”*, risulta che detta istanza di correzione debba essere accolta in quanto, anche la segnalazione in CTC è conforme al preavviso al cliente, consegnato in data 21.03.2022, attestandone la visura del 22 aprile 2025 la decorrenza da maggio 2022 e non da aprile 2022, come indicato in decisione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, esaminati gli atti, accertato l'errore materiale lamentato dall'intermediario e accolta l'istanza, non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 11/11/2025

FATTO

Il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente in data 25.09.2019 un contratto di finanziamento di cui ritardava il pagamento delle rate a partire da novembre 2024. Apprendeva di essere stato segnalato negativamente nelle banche dati CRIF e CTC.

Il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto il preavviso di imminente segnalazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie.

Afferma che il permanere delle segnalazioni illegittime lede la sua libertà di iniziativa economica e che grava sull'intermediario l'onere di provare la conoscenza della comunicazione di preavviso da parte del destinatario senza potersi avvalere della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., come sancito anche da plurime pronunce dei giudici ordinari e di legittimità.

Conclude chiedendo che il Collegio disponga la cancellazione delle segnalazioni negative effettuate nelle suddette banche dati.

L'intermediario, nel costituirsi, afferma di aver inviato al domicilio dichiarato dal ricorrente al momento della stipula del contratto, a mezzo del servizio postale privato gestito da Poste Italiane, in data 01.04.2020, 03.03.2022 e 06.03.2023, lettere contenenti il preavviso di imminente segnalazione e che le missive del 03.03.2022 e 06.03.2023 sono state regolarmente ricevute dal cliente rispettivamente in data 21.03.2022 e 28.03.2023. Precisa che le segnalazioni presenti nei SIC decorrono da maggio 2022 e che pertanto risultano coerenti con la data di consegna della lettera di preavviso di segnalazione, avvenuta in data 21.03.2022. Aggiunge che a seguito del perdurare dell'inadempimento, il cliente sarebbe stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 8 agosto 2024, provvedendo poi, il 18 ottobre 2024, al versamento di € 16.000,00 a saldo dell'obbligazione nell'ambito di un accordo transattivo.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla pretesa illegittimità di alcune segnalazioni a sofferenza nei SIC – e precisamente le banche dati CRIF e CTC.

Le segnalazioni contestate traggono origine dal contratto di finanziamento n. *110 (con codice Eurisc *290) stipulato in data 25.09.2019 per l'acquisto di un'auto.

La parte ricorrente ha prodotto una visura CRIF datata 24.04.2025, contenente dati aggiornati al 30.11.2024, e relativi al periodo di elaborazione dicembre 2022 - novembre 2024. Emerge che la prima segnalazione di ritardo risale a dicembre 2022, con indicazione di n. 3 rate non pagate, che ad agosto 2024 il credito è passato a sofferenza e che a novembre 2024 la posizione è stata risanata.

Anche l'intermediario ha prodotto una visura CRIF in cui la prima segnalazione risulta essere stata effettuata a maggio 2022, per n. 2 rate non pagate.

Il ricorrente ha altresì allegato una visura CTC datata 27.09.2025, contenente dati aggiornati al 31.11.2024, e relativi al periodo di elaborazione dicembre 2021 - novembre 2024, da cui risulta, tra l'altro, che la prima segnalazione di ritardo risale ad aprile 2022, con indicazione di n. 3 rate non pagate. Dalla visura CTC datata 22.04.25 versata in atti dall'intermediario, la prima segnalazione risale invece a maggio 2022 per n. 4 rate non pagate.

Secondo la normativa vigente i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo nei SIC sono due: a) la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; b) il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi.

Nel caso di specie, a fronte del dato pacifico tra le parti secondo cui il cliente è incorso in un ritardo nell'adempimento di più rate del finanziamento (elemento sostanziale), ciò che il ricorrente ha inteso concretamente contestare è il mancato invio del preavviso della segnalazione (elemento formale).

L'art. 125, comma 3 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che *"I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"*. Parimenti, il *"Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"* attualmente vigente (Provvedimento Garante del 12 settembre 2019), all'art. 5 comma 6 prevede: *"Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono*

essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Le modalità, anche digitali e innovative, per garantire la ricezione di detto preavviso sono definite dal partecipante sulla base di quanto previsto dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell'Allegato 1 al presente Codice di condotta".

Nel caso di specie, l'intermediario afferma di aver inviato preavvisi di segnalazione in data 01.04.2020, 03.03.2022 e 06.03.2023, allegando evidenze di tracciamento del servizio postale privato "Selecta Service Monitor", che utilizza un sistema di localizzazione GPS e codici a barre univoci per certificare l'avvenuto recapito.

Dall'esame della documentazione emerge che il preavviso del 01.04.2020 risulta consegnato il giorno 08.04.2020; quello del 03.03.2022 risulta consegnato il 21.03.2022; quello del 06.03.2023 risulta consegnato il 28.03.2023.

Tutti gli invii risultano indirizzati al domicilio contrattuale del cliente, che non ha eccepito la non correttezza dell'indirizzo di recapito.

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, per tutti i sistemi che prevedono il tracciamento della consegna mediante localizzazione satellitare GPS, è da ritenere provata la ricezione nel caso in cui vi sia coincidenza tra i codici a barre risultanti dalle attestazioni e quelli riportati sulle comunicazioni contenenti il preavviso. In caso di assenza del codice a barre, la prova della ricezione può ritenersi raggiunta qualora concorrano almeno due dei seguenti tre indici presuntivi: 1. la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; 2. la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; 3. la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 5096/2025 e Collegio di Roma, decisione n. 3491/2025).

Nella fattispecie, ove non sussiste coincidenza tra i codici a barre risultanti dalle attestazioni e quelli riportati sulle comunicazioni contenenti il preavviso, per le missive del 01/04/2020 e del 03/03/2022 risultano verificati il primo e il terzo dei detti indici presuntivi, potendosi dunque ritenere dimostrata la ricezione.

Resta tuttavia da valutare la tempestività del preavviso rispetto alle date delle prime segnalazioni.

Dalle visure prodotte dal ricorrente emerge che la prima segnalazione in CRIF risale a dicembre 2022, mentre la prima segnalazione in CTC risale ad aprile 2022.

Tenuto conto che al preavviso di imminente segnalazione del 01.04.2020 non risulta seguita alcuna segnalazione e che pertanto deve essere considerato valido come primo avviso soltanto quello del 03.03.2022, recapitato il 21.03.2022, esso preavviso risulta tempestivo per la segnalazione in CRIF (dicembre 2022) ma non per quella in CTC (aprile 2022).

Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4632/2023, ha chiarito che la ricezione del preavviso successivamente alla prima segnalazione di ritardo non sana retroattivamente l'illegittimità della segnalazione originaria, ma legittima solo le segnalazioni successive. Ne consegue che le segnalazioni effettuate prima della ricezione devono essere cancellate, restando valide quelle successive.

Applicando tale principio al caso in esame, deve ritenersi che la segnalazione in CRIF è conforme ai requisiti formali e temporali previsti, in quanto successiva alla ricezione del preavviso, mentre la segnalazione di aprile 2022 in CTC, non preceduta tempestivamente dal preavviso, risulta illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione della contestata segnalazione in CTC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE